

# CIRCOLARE n. 12 – Dicembre 2021

Vado Ligure, lì 7 gennaio 2022

## SOMMARIO

<b>SEZIONE I – NEWS</b>	<b>2</b>
<b>A. NORMATIVA</b>	<b>2</b>
A.1. SPECIALE “LEGGE DI BILANCIO 2022”	2
A.2. I.V.A.	5
A.2.1) Soppressione esterometro dal 1° luglio 2022	5
A.2.2) Modelli Intrastat	5
A.3. FINANZA LOCALE	6
A.3.1) Bilancio di previsione 2022-2024 per gli Enti Locali: proroga	6
A.4. VARIE	6
A.4.1) Modifica del saggio di interesse legale	6
A.4.2) Il “Decreto Fiscale”	6
A.4.3) Proroga dello stato d'emergenza	9
A.4.4) Assegno unico per i figli a carico	9
A.4.5) Disposizioni per l'attuazione del PNRR	11
A.4.6) Il decreto “Milleproroghe 2022”	11
<b>B. PRASSI</b>	<b>12</b>
B.1. I.V.A.	12
B.1.1) Note di credito per errata fatturazione	12
B.1.2) Banche dati online in abbonamento	12
B.1.3) Note di credito	13
B.1.4) Lavorazioni all'estero	13
B.1.5) Prestazioni sanitarie fatturate da centro servizi	13
B.1.6) Credito d'imposta per investimenti	13
B.1.7) Recupero dell'IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali	13
B.1.8) Cessione tablet e laptop	15
B.2. IRPEF - SOSTITUTI D'IMPOSTA	15
B.2.1) Rimborso spese di personale in DAD	15
B.3. IRES	16
B.3.1) Soggettività passiva IRES degli enti non commerciali	16
B.3.2) Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo	16
B.4. VARIE	17
B.4.1) Comunicati di irregolarità: lavorazione delle istanze di riesame con CIVIS	17
B.4.2) Assegno unico per i figli a carico	17
<b>C. COMUNICATI</b>	<b>17</b>
C.1. TRIBUTI LOCALI	17
C.1.1) TARI e fabbisogni standard: aggiornamento linee guida	17
<b>SEZIONE II – FOCUS</b>	<b>19</b>

## SEZIONE I – NEWS

### A. NORMATIVA

#### **A.1. Speciale “Legge di bilancio 2022”**

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di bilancio 2022 entrata in vigore lo scorso 1° gennaio. Ecco in sintesi i contenuti principali del provvedimento:

aliquote e scaglioni IRPEF (articolo 1, comma 2, lett. a): stabiliti i nuovi scaglioni IRPEF e le nuove aliquote nelle seguenti misure:

⇒ per redditi fino a 15.000 euro, 23 per cento;

⇒ per redditi oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;

⇒ per redditi oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

⇒ per redditi oltre 50.000 euro, 43 per cento;

detrazioni per lavoro dipendente e pensione ed altre detrazioni (articolo 1, comma 2, lett. b): sono state modificate le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e redditi di pensione nonché le altre detrazioni previste dall'articolo 13 del Tuir;

trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (articolo 1, comma 3, lett. a): apportate alcune modifiche al D.L. n. 3/2020. In particolare, il trattamento integrativo spetta, se c'è imposta non coperta da detrazioni ex articolo 13 Tuir, fino a 15.000,00 euro di reddito complessivo. Per redditi superiori a 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro il trattamento integrativo spetta a condizione che le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 Tuir, maggiorate di alcune altre detrazioni, siano di ammontare superiore all'imposta lorda: in tal caso il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni elencate e l'imposta lorda;

ulteriore detrazione fiscale di cui al D.L. n. 3/2020 (articolo 1, comma 3, lett. b): l'ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui al D.L. n. 3/2020 è abrogata;

addizionale regionale IRPEF (articolo 1, comma 5): il termine per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento di approvazione dell'aliquota dell'addizionale regionale è differito al 31 marzo 2022;

addizionale comunale IRPEF (articolo 1, comma 7): al fine di adeguarsi alla nuova articolazione dell'IRPEF, entro il 31 marzo, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni modificano le aliquote e gli scaglioni;

IRAP (articolo 1, comma 8): a decorrere dal 2022, l'IRAP non è dovuta dalle imprese individuali e dai professionisti singoli;

patent box (articolo 1, comma 10): modificato l'articolo 6 del D.L. n. 146/2021. In particolare, i costi di ricerca e sviluppo in relazione a software protetto da copyright, brevetti e modelli utilizzati direttamente dall'impresa sono maggiorati del 110%;

imprenditori agricoli (articolo 1, comma 25): estesa al 2022 la non concorrenza alla formazione della base imponibile IRPEF dei redditi dominicali ed agrari per i

coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola;

bonus edilizi (*articolo 1, comma 28*): ridisegnata la mappa dei superbonus edilizi sia in termini di allungamento del periodo di vigenza dell'agevolazione sia in termini di percentuali del credito d'imposta usufruibile;

cessione dei crediti da bonus edilizi (*articolo 1, commi 29 e 30*): estesa fino al 2024 la possibilità di cedere i crediti d'imposta derivanti dai bonus edilizi. L'Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione di cessione del credito, può sospendere gli effetti per un periodo di 30 giorni;

detrazioni per efficienza energetica (*articolo 1, comma 37, lett. a*): prorogate fino al 2024 le detrazioni 65% per interventi di efficientamento energetico;

detrazioni per acquisto mobili (*articolo 1, comma 37, lett. b*): prorogate fino al 2024 le detrazioni per acquisto mobili in caso di interventi di ristrutturazione edilizia. La detrazione è pari al 50% delle spese sostenute fino all'importo di euro 10.000,00 nel 2022 ed euro 5.000,00 per gli anni 2023 e 2024;

credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (*articolo 1, comma 44*): apportate modifiche alle disposizioni relative al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti della Legge n. 178/2020. Viene eliminata la fruibilità del credito per gli investimenti del 2022. Esteso il credito per i beni 4.0 fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione). A partire dal 2023, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;

credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (*articolo 1, comma 45*): apportate alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 198 a 207, Legge n. 160/2019 (si veda nostra circolare n. 12/2019);

detrazione per contratti di locazione (*articolo 1, comma 155*): nuova detrazione ex articolo 16 del Tuir per i contratti di locazione per unità immobiliari da destinare a propria residenza per i giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni con reddito non superiore a 15.493,71 euro. La detrazione è pari a 991,60 euro o, se superiore, al 20% del canone con il massimo di euro 2.000,00;

agevolazioni IRES per le federazioni sportive nazionali (*articolo 1, commi da 185 a 187*): per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, gli utili derivanti da attività commerciali non concorrono alla formazione della base imponibile IRES e IRAP a condizione che le predette federazioni destinino almeno il 20% di tali utili allo sviluppo dei settori giovanili e della pratica sportiva dei disabili;

DURC (articolo 1, comma 214): a decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento dell'aliquota di contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterali è condizione per il rilascio del DURC;

contributo agli studenti universitari (articolo 1, comma 298): individuata, all'interno del fondo per il finanziamento ordinario per le Università statali, una quota destinata a finanziare un contributo per spese sanitarie agli studenti fuori sede con ISEE non superiore a 20.000,00 euro;

didattica per gli studenti universitari (articolo 1, comma 299): modificato l'articolo 7, D.Lgs. n. 68/2012, pe comprendere, nella determinazione delle borse di studio erogate ai sensi di tale norma, le spese per pc e dotazioni informatiche nonché di dispositivi per la connessione;

IVA sulle somministrazioni di gas metano (articolo 1, comma 506): le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5%;

enti non commerciali ed IVA (articolo 1, comma 683): rinviate al 1° gennaio 2024 le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del D.L. n. 146/2021 per gli enti non commerciali, norme che prevedono l'esenzione Iva per talune attività oggi escluse da imposta ai sensi dell'art. 4 del Dpr 633/72;

ammortamento delle immobilizzazioni materiale e immateriali (articolo 1, comma 711): estesa anche al 2021 la possibilità di non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo con la possibilità di imputare all'esercizio successivo la quota di ammortamento non effettuata, limitatamente però a coloro che avevano già sospeso gli ammortamenti nel 2020;

aree destinate all'edilizia economico popolare (articolo 1, comma 730): le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, D.P.R. n. 601/73 per gli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate all'edilizia economico popolare si applicano anche agli atti di trasferimento delle aree destinate all'edilizia agevolata prevista dalle leggi provinciali di Bolzano;

impatriati ex D.Lgs. n. 147/2015 (articolo 1, comma 763): apportate alcune modifiche al D.L. n. 34/2019 in materia di "rientro dei cervelli". In particolare, i docenti e ricercatori che sono stati iscritti all'AIRE o che sono cittadini di Stati UE, rientrati prima del 2020 e che alla data del 31.12.2019 risultano beneficiari del regime di cui all'articolo 44 del D.L. n. 78/2010, possono optare per le nuove disposizioni relative agli allungamenti del periodo agevolato derivanti da figli e/o abitazione, previo versamento di un importo pari a:

⇒ 10% dei redditi oggetto dell'agevolazione relativi al periodo d'imposta precedente quello di esercizio dell'opzione se il soggetto ha almeno un figlio minorenni o è diventato proprietario di una unità immobiliare di tipo residenziale successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione;

⇒ 5% dei redditi oggetto dell'agevolazione relativi al periodo d'imposta precedente quello di esercizio dell'opzione se ha almeno tre figli minorenni ed è diventato

proprietario di una unità immobiliare di tipo residenziale successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione.

Le modalità di esercizio dell'opzione saranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione;

federazioni sportive (articolo 1, comma 923): per le federazioni sportive sono sospesi i termini relativi al versamento delle ritenute, contributi, IVA e imposte sui redditi nel periodo gennaio-aprile 2022;

sospensione degli adempimenti tributari per professionisti in caso di malattia o infortunio (articolo 1, commi da 927 a 944): disciplinata la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni;

contratti di consulenza e collaborazione nelle P.A. (articolo 1, comma 995): le pubbliche amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di cui al PNRR possono prorogare, per una sola volta, i contratti di collaborazione e consulenza di cui all'articolo 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001, fino al 31.12.2026 nei limiti delle risorse stanziare nei propri bilanci;

associazioni sportive (articolo 1, comma 1006): modificato l'articolo 67, comma 1, lett. m) del Tuir: il regime per le collaborazioni con le associazioni sportive si applica anche agli enti VSS affiliati alla Federazione delle associazioni sportive della Provincia di Bolzano e USSA (Unione delle società sportive altoatesine).

**[Legge 30 dicembre 2021, n. 234](#)** – G.U. n. 310 del 31-12-2021 – **Suppl. Ordinario n. 49**). 

## **A.2.I.V.A.**

### **A.2.1) Soppressione esterometro dal 1° luglio 2022**

Sono state apportate alcune modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 (si veda nostra circolare n. 4/2018) che aveva previsto le regole tecniche e i termini per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati delle operazioni transfrontaliere. In particolare, la comunicazione delle operazioni di cessione/acquisto di beni e di prestazioni di servizi, da effettuarsi obbligatoriamente tramite SdI a decorrere dal 1° luglio 2022, è facoltativa per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale oppure è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio.

**(Agenzia delle Entrate – [Provvedimento del direttore n. 374343/2021 del 23 dicembre 2021](#))**. 

### **A.2.2) Modelli Intrastat**

L'Agenzia delle Dogane ha impartito nuove disposizioni per la compilazione dei modelli INTRASTAT che si applicheranno agli elenchi riepilogativi delle cessioni e

degli acquisti INTRA aventi periodo di riferimento dal 1° gennaio 2022. In particolare, viene meno l'obbligo di presentazione del modello INTRA 2-bis con cadenza trimestrale, mentre ai fini della trasmissione mensile, l'importo totale trimestrale degli acquisti intracomunitari passa a 350.000 euro.

(Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – [Determinazione del Diretto Generale prot. n. 493869/RU del 23 dicembre 2021](#)). ↗

### **A.3. Finanza locale**

#### **A.3.1) Bilancio di previsione 2022-2024 per gli Enti Locali: proroga**

Con Decreto del Ministero dell'Interno è stato differito al 31 marzo 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli Enti Locali. Il differimento riguarda, conseguentemente, anche il termine per l'approvazione delle aliquote, tariffe e regolamenti con decorrenza, comunque, dal 1° gennaio 2022 (Ministero dell'Interno – [Decreto 24 dicembre 2021](#) – G.U. n. 309 del 30-12-2021). ↗

### **A.4. Varie**

#### **A.4.1) Modifica del saggio di interesse legale**

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il quale viene aumentato il saggio di interesse legale a decorrere dal 1° gennaio 2022: la nuova misura è aumentata dallo 0,01% all'1,25% in ragione d'anno (Ministero dell'Economia e delle Finanze – [Decreto 13 dicembre 2021](#) – G.U. n. 297 del 15-12-2021). ↗

#### **A.4.2) Il “Decreto Fiscale”**

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 concernente “*Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*”. Ecco, in sintesi, i contenuti principali del provvedimento quali risultanti dalla versione finale del decreto convertito (in grassetto le modifiche apportate in sede di conversione):

**rottamazione ter e saldo e stralcio (articolo 1): il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020 e 2021 è da considerarsi tempestivo, e non determina l'inefficacia delle definizioni, se effettuato integralmente entro il 9 dicembre 2021;**

**cartelle di pagamento (articolo 2):** con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, viene prolungato a **180 giorni** dalla notifica, in luogo di 60, il termine per l'adempimento spontaneo;

**rateazione per i piani di dilazione (articolo 3):** è previsto che per i piani di rateizzazione già in essere prima dell'inizio del periodo di sospensione della riscossione, venga esteso da 10 a 18 il numero delle rate che, se non pagate, determinano la decadenza dalla rateizzazione concessa;

**non impugnabilità del ruolo (articolo 3-bis):** l'estratto di ruolo non è impugnabile. L'estratto di ruolo e la cartella di pagamento che si assume

invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto (da verificare ex articolo 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016) oppure per la riscossione di somme per effetto delle verifiche telematiche della P.A.;

**fatturazione elettronica** (*articolo 5, comma 12-quater*): esteso a tutto il 2022 il divieto di fatturazione elettronica alle persone fisiche per le prestazioni sanitarie;

**esterometro** (*articolo 5, comma 14-ter*): rinviata al 30 giugno 2022 la soppressione dell'esterometro;

**canone unico patrimoniale** (*articolo 5, comma 14-quinquies*): dettate disposizioni in materia di canone unico patrimoniale per le occupazioni permanenti di suolo pubblico;

**importazioni nonché cessioni e prestazioni collegate alla pandemia COVID-19** (*articolo 5, commi 15-bis e 15-ter*): è stato modificato l'articolo 72, comma 1, D.P.R. n. 633/72 con l'inserimento della lettera c-bis. In particolare, sono non imponibili le cessioni di beni e le prestazioni effettuate verso la Commissione UE o un'Agenzia UE funzionali ai compiti conferiti per combattere la pandemia. Il regime di non imponibilità si applica alle operazioni compiute a partire dal 1° gennaio 2021 e viene concessa la possibilità di emettere note di credito per le operazioni prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

**operazioni escluse ed esenti** (*articolo 5, comma 15-quater*): modificata la disciplina per talune operazioni, già escluse ex articolo 4, D.P.R. n. 633/72, che divengono esenti ex articolo 10, D.P.R. n. 633/72; all'articolo 10, dopo il terzo comma, sono infatti aggiunti i seguenti:

L'esenzione dall'imposta si applica inoltre alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA:

1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformita' dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali

2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno

parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1) del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;

4) la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività'.

Le disposizioni di cui sopra si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Le predette disposizioni rilevano solo ai fini IVA e non hanno quindi implicazioni IRES.

La decorrenza delle suindicate modifiche è stata poi differita al 1/1/24 dalla l. 234/21, art. 1 co. 683

**dipendenti pubblici in servizio all'estero (articolo 5-bis)**: modificato l'articolo 51, comma 8, D.P.R. n. 917/86, per cui il limite di non tassazione delle maggiorazioni, già fissato a due volte l'indennità base, sale a 87/40;

**IVA trasporti (articolo 5-septies)**: il regime di non imponibilità, di cui all'articolo 9, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 633/72, non si applica ai servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di spedizione;

**IMU sull'abitazione principale (articolo 5-decies)**: nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in Comuni diversi (oltreché in immobili diversi all'interno dello stesso Comune), le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile a scelta dei componenti del nucleo;

**patent box (articolo 6)**: l'opzione per il patent box ha durata per cinque periodi d'imposta ed è irrevocabile e rinnovabile. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa, sono

maggiorati del 90%. I soggetti che intendano beneficiare della maggiore deducibilità dei costi ai fini fiscali possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della maggiorazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. I soggetti che esercitano l’opzione non possono fruire, per l’intera durata dell’opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo;

lavoratori occasionali (articolo 13): stabilite disposizioni relative alla denuncia preventiva dei lavoratori occasionali tramite la modifica dell’articolo 14, D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, l’INAIL adotta provvedimenti di sospensione quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti risulta occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto ovvero inquadrato come lavoratore autonomo occasionale in assenza delle condizioni previste dalla normativa. A tal fine, e per svolgere monitoraggio e contrasto di forme elusive sull’utilizzo di tale forma contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato Territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.

[\(Legge 17 dicembre 2021, n. 215 – G.U. n. 301 del 20-12-2021\).](#) 

#### **A.4.3) Proroga dello stato d'emergenza**

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge con il quale è stata disposta la proroga al 31.03.2022 dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. Con tale decreto sono state altresì disposte ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia.

[\(Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 – G.U. n. 305 del 24-12-2021\).](#) 

#### **A.4.4) Assegno unico per i figli a carico**

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo ad oggetto “Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”. Ecco, in sintesi, i punti principali del provvedimento:

istituzione assegno (articolo 1): a decorrere dal 1° marzo 2022 è istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico attribuito in base all’ISEE, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo. Si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE calcolato ai sensi dell’articolo 7 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. Nel caso di nuclei con figli maggiorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi degli articoli da 2 a 6 e 9 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. In assenza di ISEE il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda ai sensi dell’articolo 46, D.P.R. n. 445/2000;

beneficiari (articolo 2): l’assegno è riconosciuto:

⇒ per ogni figlio minorenni a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;

⇒ per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, a condizione che sia studente, svolga un tirocinio con reddito annuo inferiore a 8.000,00 euro, sia disoccupato o svolga il servizio civile universale;

⇒ per ciascun figlio disabile senza limiti (di età o altro);

soggetto richiedente (articolo 3): l'assegno è riconosciuto a coloro che al momento della domanda, e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

a) sia cittadino italiano o di altro Stato Ue, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure sia cittadino di Stato non UE e sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi oppure sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;

b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;

c) sia residente e domiciliato in Italia;

d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

criteri per la determinazione dell'assegno (articolo 4): sono definite le modalità di determinazione dell'assegno nelle varie casistiche. In particolare, si segnalano le seguenti determinazioni dell'importo dell'assegno:

⇒ per ciascun figlio minorenni varia da un minimo di euro 50,00 (per ISEE superiore a 40.000,00 euro) ad un massimo di euro 175,00 (per ISEE fino a 15.000,00 euro);

⇒ per ciascun figlio maggiorenne varia da un minimo di euro 25,00 (per ISEE superiore a 40.000,00 euro) ad un massimo di euro 85,00 (per ISEE fino a 15.000,00 euro);

⇒ per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione che varia da un minimo di euro 15,00 (per ISEE superiore a 40.000,00 euro) ad un massimo di euro 85,00 (per ISEE fino a 15.000,00 euro);

modalità di presentazione delle domande (articolo 6): la domanda è presentata in modalità telematica all'INPS, annualmente, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo;

neutralità fiscale (articolo 8): l'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. Si ricorda che, ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia, all'articolo 12, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 917/86, nel primo periodo sono aggiunte le parole "di età pari o superiore a 21 anni" e sono soppressi il secondo, terzo e quarto periodo (detrazioni per figli fino a 3 anni, aumento per figli portatori di handicap e aumento per contribuenti con più di tre figli a carico). E' stata altresì abrogata la detrazione per famiglie numerose. Tali modifiche alle detrazioni hanno effetto a decorrere dal 1° marzo 2022;

assegni per il nucleo familiare (*articolo 11*): la maggiorazione per gli assegni familiari disposta dal D.L. n. 79/2021 si applica fino al 28.02.2022.

**[\(Decreto Legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 – G.U. n. 309 del 30-12-2021\).](#)** 

#### **A.4.5) Disposizioni per l’attuazione del PNRR**

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*”.

**[\(Legge 29 dicembre 2021, n. 233 – G.U. n. 310 del 31-12-2021 – Suppl. Ordinario n. 48\).](#)** 

#### **A.4.6) Il decreto “Milleproroghe 2022”**

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il consueto decreto di fine anno con il quale si prorogano alcuni termini previsti da disposizioni legislative. I contenuti principali del provvedimento, entrato in vigore il 31 dicembre e che ora passerà all’esame delle Camere per la conversione in legge, sono i seguenti:

assunzione dipendenti pubblici (*articolo 1, comma 1*): Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, attualmente fissato al 31 dicembre 2021, è stato prorogato al 31 dicembre 2022;

funzioni fondamentali dei Comuni (*articolo 2, comma 1*): sono differiti al 30 giugno 2022 i termini concernenti l’obbligo di gestioni associate delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli Comuni;

approvazione bilanci 2021 (*articolo 3, comma 1*): prorogato al 31 luglio 2022 il termine di cui all’articolo 106, comma 7. D.L. n. 34/2020, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti; la proroga non riguarda però i bilanci degli enti pubblici;

locazioni passive della Pubblica Amministrazione (*articolo 3, comma 3*): è stato esteso anche al 2022 il blocco degli adeguamenti Istat relativi ai canoni di locazione passiva dovuti dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, per l’utilizzo di immobili in locazione passiva, di proprietà pubblica o privata;

liquidità per le imprese appaltatrici (*articolo 3, comma 4*): estesa fino al 31.12.2022 la possibilità di aumentare l’anticipazione del prezzo di cui all’articolo 35, comma 18, D.Lgs. n. 50/2016, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, fino al 30% del valore del contratto di appalto;

gestione separata INPS per Co.Co.Co. della P.A. (*articolo 9, comma 3*): in deroga ai termini di prescrizione decennale, le P.A. sono ammesse a dichiarare e adempiere fino al 31.12.2022 agli obblighi INPS senza maggiorazioni;

**[\(Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 – G.U. n. 309 del 30-12-2021\).](#)** 

## **B. PRASSI**

### **B.1.I.V.A.**

#### **B.1.1) Note di credito per errata fatturazione**

Il caso riguarda fatture che furono emesse in forma cartacea nel 2017 per le quali solo nel 2020 emerge non fossero mai pervenute per errata indicazione dell'indirizzo del cliente. Ora, trascorsi 3 anni dall'emissione ed emersa la questione a seguito di solleciti di pagamento, il cliente non intende accettare le suddette fatture in quanto riportanti un indirizzo anagrafico errato e poiché pervenute oltre i termini di legge per l'esercizio della detrazione dell'Iva, ed indi chiede di procedere all'annullamento delle stesse con emissione ove occorra di Note di credito a storno totale e riemissione di nuove fatture con indicazione esatta della sede legale, al fine di poter esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva.

Ritenendo che il committente possa comunque esercitare il diritto a detrazione poiché solo ora viene in possesso della fattura, l'istante propone la seguente soluzione:

- Trasmissione di copia conforme delle fatture emesse con registrazione delle stesse nel registro degli acquisti da parte del committente;
- Emissione di nota di credito in formato elettronico a storno totale delle suddette fatture ai sensi dell'art. 26 comma 2 del Dpr. 633/72;
- Riemissione delle fatture in formato elettronico con l'esatta indicazione della sede legale e con diritto del committente alla detrazione dell'Iva»

L'Agenzia risponde che le fatture devono essere considerate emesse nel 2017, al momento della spedizione (ex articolo 21, comma 1, ultimo periodo «La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente»). Deve quindi escludersi che l'istante possa emettere ora una nota di variazione in diminuzione riferita ad operazioni e relative fatture del 2017. Quanto al committente, che, secondo la rappresentazione data, è rimasto ignaro, fino al 2020, dell'emissione delle fatture, può registrare le fatture già in sue mani e procedere al recupero dell'imposta di rivalsa da versare al prestatore, con presentazione di una dichiarazione integrativa ex articolo 8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, per l'anno 2020.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 832 del 17 dicembre 2021](#)). ↗

#### **B.1.2) Banche dati online in abbonamento**

L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad una istanza di interpello in merito alla possibilità di applicare l'aliquota IVA del 4%, anziché 22%, ai corrispettivi per l'accesso alle banche dati on-line offerte in abbonamento. Secondo l'Agenzia, l'aliquota IVA 4% è applicabile quando la ragione economica della conclusione del contratto di abbonamento è quella di consentire all'abbonato di acquisire il contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni aventi le caratteristiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, muniti di codice ISBN o ISSN (si veda risoluzione n. 120/E/2017 nella nostra circolare n. 9/2017). Il codice

ISBN o ISSN è tuttavia condizione necessaria ma non sufficiente perché il prodotto deve comunque avere le caratteristiche distintive tipiche di giornali, dispense, libri, periodici.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 850 del 22 dicembre 2021](#)). ↗

### **B.1.3) Note di credito**

Nel caso in cui l'Erario abbia recuperato al cedente l'IVA detratta oltre i termini per una nota di credito emessa, quest'ultimo ne esercita la rivalsa sul cessionario. Il cessionario, a sua volta, può chiedere all'Erario il rimborso dell'IVA che aveva versato in sede di ricezione della nota di credito entro due anni che vanno computati dal momento della restituzione dell'IVA al cedente.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 858 del 22 dicembre 2021](#)). ↗

### **B.1.4) Lavorazioni all'estero**

Per le operazioni di esportazione, lavorazione e successiva importazione, l'IVA sul servizio di lavorazione reso dal fornitore estero deve essere assolta mediante autofattura entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. E' altresì legittimo assolvere l'IVA in Dogana in sede di reimportazione ma ciò non può consentire di allungare i termini sopra indicati.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 855 del 22 dicembre 2021](#)). ↗

### **B.1.5) Prestazioni sanitarie fatturate da centro servizi**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di prestazioni sanitarie fatturate da centro servizi, se si tratta di società di servizi mandataria senza rappresentanza del medico, la fatturazione non può avvenire in regime di esenzione salvo che anche tale società sia un soggetto sanitario autorizzato (e quindi soggetto a vigilanza). Parallelamente, la spesa non è detraibile come spesa medica.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 857 del 22 dicembre 2021](#)). ↗

### **B.1.6) Credito d'imposta per investimenti**

L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad una istanza di interpello in merito al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi previsto dall'articolo 1, commi 184-197, Legge n. 160/2019 e dall'articolo 1, commi 1051-1063, Legge n. 178/2020. In particolare, secondo l'Agenzia il credito non spetta per gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili operati dalle imprese in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, acqua, trasporti e smaltimento rifiuti. Ciò in quanto la remunerazione dell'investimento trae corrispondenza nel PEF e nella tariffa. Inoltre sarebbero esclusi non solo quelli gratuitamente devolvibili, come sopra detto, ma tutti quelli rientranti nel c.d. "perimetro concessorio".

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 848 del 22 dicembre 2021](#)). ↗

### **B.1.7) Recupero dell'IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali**

In caso di procedura concorsuale, la nota di variazione dell'Iva non è più subordinata alla preventiva insinuazione del credito al passivo ma deve essere emessa entro determinati limiti temporali. La circolare 20/E/2021 punta a far luce sugli aspetti poco chiari della riforma dell'articolo 26 del Dpr 633/1972 operata dal decreto Sostegni bis (DI 73/2021).

L'elemento principale della modifica normativa risiede nell'aver anticipato il momento a partire dal quale la nota di variazione può essere emessa nel caso di debitore sottoposto a procedure concorsuali, adeguandosi a quanto disposto dalla giurisprudenza UE. Non occorre più attendere l'infruttuosità della procedura concorsuale, in quanto già a decorrere dalla data di apertura della stessa (che, ad esempio, nel caso di fallimento coincide con la sentenza dichiarativa) il creditore ha la facoltà di emettere la nota e, di conseguenza, di rettificare in diminuzione l'Iva non riscossa.

Innanzitutto, superando da ultimo le risposte a interpello 33/2020 e 192/2020 e in ossequio a quanto espresso dalla Corte di giustizia (sentenza C-146/19), si ritiene non più necessaria la partecipazione del creditore al passivo per operare la variazione in diminuzione per mancato pagamento. Qualora il mancato pagamento sia dovuto all'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, la variazione conseguente può essere operata a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale (senza quindi attenderne l'esito), ossia la data:

- della sentenza dichiarativa del fallimento;
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Resta fermo, invece, ai sensi del comma 3-bis, che tale diritto è esercitabile dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis della legge fallimentare, ovvero dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), della medesima legge fallimentare

Un secondo chiarimento importante riguarda il range temporale entro cui la nota di variazione può essere emessa. Anche qui i dubbi derivavano dall'esistenza di orientamenti contrastanti in seno alla stessa Agenzia (si consideri al riguardo da un lato la risposta ad interpello 107/2021 e dall'altro la risposta 199/2021).

Con la circolare 20/E, la posizione ufficiale sul *dies ad quem* entro cui emettere la nota di variazione diventa quella del termine per la presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per la variazione in diminuzione, mentre il termine entro cui esercitare il diritto alla detrazione corrisponde, al più tardi, con il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno di emissione della nota.

Esemplificando: nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento del 30 dicembre 2021, il creditore può emettere la nota entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva per il 2021 (ovvero entro il 30 aprile 22). Se la nota viene emessa tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022, la detrazione può essere effettuata nell'ambito della dichiarazione

Iva trimestrale o direttamente con la dichiarazione annuale relativa al 2022 (da presentare entro il 30 aprile 2023).

Riguardo il *dies a quo*, invece, la circolare 20/E conferma quanto previsto già dalla norma, ovvero che coincide con la data in cui il debitore è assoggettato alla procedura (vanificando i tentativi effettuati dall'Assonime, con la circolare 17, di posticipare il termine alla chiusura su scelta del creditore).

Qualora, invece, siano attivate procedure esecutive individuali, la variazione in diminuzione resta sempre subordinata all'esito infruttuoso delle medesime. In tali ipotesi, il creditore dovrà attendere il verbale di pignoramento da cui risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare (nel caso di pignoramento presso terzi), o il verbale di pignoramento dal quale risulti la mancanza di beni da pignorare o l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore o la sua irreperibilità (nel caso di pignoramento di beni mobili), o, infine (qualora si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità), dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta.

(Agenzia delle Entrate – [Circolare n. 20/E del 29 dicembre 2021](#)). ↗

### **B.1.8) Cessione tablet e laptop**

In risposta ad una istanza di interpello, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di vendita di Tablet PC e laptop si applica sempre il reverse charge quando il cessionario è soggetto passivo IVA, anche se dichiara di essere utilizzatore finale. Il reverse charge si applica anche a fronte di lettere d'intento ricevuta (esportatori abituali). Per quanto riguarda i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, è onere della pubblica amministrazione acquirente comunicare se l'acquisto è effettuato nell'ambito della sfera commerciale (con applicazione del reverse charge) o della sfera istituzionale (con applicazione del meccanismo dello split payment).

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 894 del 31 dicembre 2021](#)). ↗

## **B.2. IRPEF - Sostituti d'imposta**

### **B.2.1) Rimborso spese di personale in DAD**

L'istante intende concedere al proprio personale scolastico un rimborso di spese documentate e anticipate dal dipendente per l'acquisto di dotazioni IT, funzionali allo svolgimento della didattica a distanza. Al fine della determinazione del rimborso massimo da erogare ai propri dipendenti, l'Istante ha elaborato dei criteri oggettivi ed analitici che permettono di determinare per ciascuna tipologia di spesa (dotazione IT, carta, toner, connessione internet) la quota di costi risparmiati dal datore di lavoro e sostenuti dal lavoratore. per la determinazione dell'ammontare del rimborso sono state considerate le seguenti variabili: - prezzo d'acquisto delle dotazioni IT; - vita media utile delle dotazioni IT; - "costo orario" dell'IT in funzione del rapporto delle due variabili precedenti (prezzo/vita media); - costi risparmiati al datore di lavoro (carta, usura e manutenzione, connessione alla rete); - ore di utilizzo dell'IT, sia per l'attività formativa che per quella aggiuntiva ad essa connessa.

Poiché, secondo quanto rappresentato, il rimborso riconosciuto ai dipendenti per l'utilizzo dei dispositivi IT si basa su parametri oggettivi diretti a determinare i costi risparmiati dall'ente che, invece, sono stati sostenuti dal dipendente nell'espletamento della propria attività lavorativa, l'Agenzia ritiene che le somme erogate dall'istante al fine rimborsare il dipendente dei costi sostenuti nell'interesse del datore di lavoro, non siano imponibili ai fini IRPEF.

Poiché la domanda si estendeva all'imposta di bollo sulle istanze presentate dal personale per ottenere il rimborso, l'Agenzia, dopo aver ricordato che, in linea generale, le istanze rivolte alla pubblica amministrazione, che costituiscono l'atto di impulso di un procedimento amministrativo, in questo caso un rimborso spese, sono soggette all'imposta di bollo, richiama la nota 3 all'art. 3 della Tariffa la quale dispone che "Non sono soggette alla imposta le istanze concernenti rapporti di impiego prodotte dai dipendenti degli uffici controindicati alla amministrazione competente". Nel caso di specie, trattandosi di rimborsi relativi a spese che il dipendente sostiene non nel proprio personale interesse, si ritiene che l'istanza per ottenerne il rimborso rientri nell'ipotesi di esenzione dall'imposta di bollo contemplata dalla nota 3 all'articolo 3 della Tariffa del bollo sopra richiamata e, dunque, non sia soggetta al pagamento della stessa.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 798 del 3 dicembre 2021](#)). ↗

### **B.3. IRES**

#### **B.3.1) Soggettività passiva IRES degli enti non commerciali**

L'Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un ente non commerciale che, in base al proprio Regolamento, ha una organizzazione territoriale in Comuni Regionali, che costituiscono "l'articolazione periferica funzionale" per l'organizzazione dell'attività agonistica periferica, non dotati di un proprio statuto ma con codice fiscale autonomo. L'Agenzia centra l'analisi in ordine all'esistenza o meno di soggettività passiva IRES dei Comuni sull'autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale e contabile (in particolare organi decisionali e bilanci autonomi). In assenza di tale autonomia, e pur in presenza di codice fiscale autonomo, l'Agenzia ritiene che non vi sia soggettività passiva IRES.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 835 del 20 dicembre 2021](#)). ↗

#### **B.3.2) Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo**

Un soggetto istituzionalmente deputato ex lege allo svolgimento di attività soggette ad un sistema regolatorio pubblico, il quale prevede un meccanismo di finanziamento delle attività totalmente derivante dall'addebito di una "tariffa" a carico dei consumatori privati, non può usufruire del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3 del D.L. n. 145/2013.

(Agenzia delle Entrate – [Principio di diritto n. 17 del 31 dicembre 2021](#)). ↗

## **B.4. Varie**

### **B.4.1) Comunicati di irregolarità: lavorazione delle istanze di riesame con CIVIS**

L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle comunicazioni di irregolarità emesse a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36-bis del d.P.R. n. 600/73 e dell'articolo 54-bis del d.P.R. n. 633/72 e, in particolare, sulla lavorazione delle istanze di riesame in autotutela effettuate tramite il canale di assistenza telematica CIVIS. Nel caso di istanza di annullamento presentata entro 30 giorni, se la richiesta viene accolta parzialmente, l'Ufficio ridetermina la pretesa e inizia a decorrere nuovamente il termine di 30 giorni per pagare con le sanzioni ridotte. Se, invece, l'istanza è respinta, i 30 giorni decorrono sempre dalla comunicazione originaria. Nel caso, infine, di istanza presentata oltre i 30 giorni che è stata parzialmente accolta, le sanzioni sono applicate per intero.

(Agenzia delle Entrate – [Risoluzione n. 72 del 16 dicembre 2021](#)). ↗

### **B.4.2) Assegno unico per i figli a carico**

Con riferimento all'assegno unico universale per i figli a carico istituito con il Decreto Legislativo n. 230/2021, l'INPS, rinviando per tutti i necessari approfondimenti alla circolare dell'Istituto di prossima pubblicazione, fornisce le prime indicazioni necessarie per la presentazione della domanda. A partire dal 1° gennaio 2022, infatti, è disponibile sul sito internet dell'INPS la procedura per la presentazione delle domande. Tra i principali chiarimenti si segnala:

- ⇒ per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l'assegno decorre dalla mensilità di marzo mentre per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione;
- ⇒ in assenza di presentazione di ISEE viene assegnato l'importo minimo previsto;
- ⇒ l'assegno unico e universale è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali;
- ⇒ per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza l'INPS corrisponde d'ufficio l'assegno unico, congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione di quest'ultimo;
- ⇒ sono stabilite le modalità di erogazione dell'assegno e, in particolare, indicate le dichiarazioni che dovranno essere fornite dal genitore richiedente.

(INPS – [Messaggio n. 4748 del 31 dicembre 2021](#)). ↗

## **C. COMUNICATI**

### **C.1. Tributi locali**

#### **C.1.1) TARI e fabbisogni standard: aggiornamento linee guida**

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato l'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del

2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l'anno 2022.

**(Dipartimento delle Finanze – [Comunicato del 31 dicembre 2021](#)). ↗**

## **SEZIONE II – FOCUS**

### **Le novità IRPEF ed il nuovo ASSEGNO UNICO**

La manovra 2022 interessa profondamente l'Irpef ed i redditi da lavoro dipendente in particolare, articolandosi su diverse linee di intervento, di seguito sintetizzate:

#### **Modifiche agli scaglioni di reddito ed alle aliquote**

- art. 1 co. 2 lett. a) della L. 234/21: rimodulazione con decorrenza 1/1/22

#### **Intervento sulle detrazioni art. 13 TUIR**

- art. 1 co. 2 L. 234/21 : rimodulazione importi con decorrenza 1/1/22

#### **Modifiche al D.L. 3/20 sul trattamento integrativo ed eliminazione dell'ulteriore detrazione**

- art. 1 co. 3 L. 234/21 : decorrenza 1/1/22

#### **Modifiche alle regole di cui all'art. 12 Tuir**

- D.Lgs. 230/21 : introduzione assegno unico e soppressione detrazioni per i figli fino a 21 anni con decorrenza 1/3/22.

In particolare, il D.Lgs. 230/21 introduce il nuovo assegno unico universale (AUU) per ogni figlio a carico fino a 18 anni di età (e senza limiti di età se disabile) o fino al compimento dei 21 anni di età se il figlio, in alternativa: studia, lavora percependo meno di 8mila euro l'anno, è registrato presso i servizi per l'impiego o fa il servizio civile (vedasi infra).

Conseguentemente, viene modificato l'articolo 12 del Tuir relativo ai carichi di famiglia e dal 1° marzo 2022:

- è riconosciuta la detrazione per ogni figlio di età pari o superiore a 21 anni che non beneficia dell'assegno unico;
- sono soppresse le maggiorazioni delle detrazioni (per i figli fino a tre anni o portatori di handicap) e la detrazione per famiglie numerose.

Occorre peraltro ancora chiarire la gestione nel mese di compimento dei 21 anni

**L'Assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF .**

Poiché le nuove norme entrano in vigore il 1° marzo 2022, fino alla busta paga relativa al mese di febbraio, la detrazione per i figli a carico verrà riconosciuta in modo ordinario, mentre per la corretta gestione di quella relativa al mese di marzo i datori dovranno farsi rilasciare dai dipendenti una nuova attestazione sullo status dei loro figli, se questi hanno età compresa fra 18 e 21 anni.

## Criticità

Per quanto riguarda il nuovo assegno unico, trattasi di istituto gestito integralmente dall'Inps, senza alcun intervento da parte del datore di lavoro, il quale però, come suggerito dall'Inps e dall'Agenzia delle Entrate in una nota congiunta pubblicata sui relativi siti, dovrebbe informare il personale circa le novità.

In particolare, Inps e AdE raccomandano ai datori di lavoro di voler informare tutti i dipendenti che:

(i) al fine di poter percepire l'AUU già dal mese di marzo – senza alcuna soluzione di continuità rispetto al precedente regime né, quindi, riduzione delle disponibilità economiche da quel mese - sarà necessario che gli aventi diritto si attivino per presentare le domande di AUU. Per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l'assegno decorre dalla mensilità di marzo (per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione).

(ii) sarà possibile fare richiesta dell'ISEE aggiornato, da allegare alla domanda per ottenere un assegno pieno, commisurato alla situazione economica del nucleo familiare. Per le domande con ISEE già presentato al momento della domanda, la misura della prestazione viene determinata sulla base dell'indicatore. Nel caso di presentazione dell'ISEE entro il 30 giugno, la prestazione viene conguagliata sulla base dell'ISEE successivamente presentato entro tale data.

Nella nota sono poi contenute alcune ulteriori informazioni che Inps raccomanda di portare a conoscenza dei dipendenti.

Non vi è quindi alcuna facoltà di scelta tra AUU e detrazioni per i figli fino a 21 anni nonché per quelli con disabilità. Per le casistiche di figli di età superiore a 21 anni, non mutano invece le regole di cui all'art. 12 Tuir.

## **Procedura**

L'Assegno unico spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:

- per ogni figlio minorenni a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;

- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che:
  - frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
  - svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
  - sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
  - svolga il servizio civile universale;

per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare ai fini ISEE, ai sensi dell'art. 7 del DPCM 5/12/13, n. 159.

Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare

Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive .

Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori.

L'importo dell'Assegno unico e universale per i figli a carico è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata tenendo conto dell'ISEE in corso di validità.

Pertanto, alle famiglie che al momento della domanda siano in possesso di ISEE in corso di validità, l'assegno è corrisposto con importi maggiorati e calcolati in base alla corrispondente fascia di ISEE. Le medesime maggiorazioni sono comunque riconosciute, con decorrenza retroattiva con tutti gli arretrati, anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso di ISEE, ma per le quali l'ISEE sia successivamente attestato entro il 30 giugno.

L'Assegno unico per i figli a carico, poiché è una misura "universale", può essere richiesto anche in assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi dell'assegno previsti dalla normativa.

E' prevista:

- una quota variabile modulata in modo progressivo (si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40mila euro). Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità,
- una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l'eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l'importo dell'assegno dovesse

risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell'assegno al nucleo familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la Riforma.

La domanda per l'assegno è annuale, comprendendo le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell'anno successivo e può essere presentata a partire dal 1° gennaio 2022 da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio, direttamente attraverso il sito INPS, ovvero chiamando il contact center o tramite patronati. Al compimento della maggiore età, i figli possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.

Per le domande presentate a gennaio e febbraio, l'assegno sarà corrisposto a partire dal mese di marzo 2022; i relativi pagamenti saranno effettuati dal 15 al 21 marzo 2022.

Per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, l'assegno unico e universale spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022.

Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l'assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell'ISEE al momento della domanda.

Da gennaio 2022 sul sito dell'INPS è disponibile il link alla domanda. [🔗](#)